

ATTO COSTITUTIVO

Associazione «LAB 5que»

L'anno 2024, il giorno sabato 3 del mese di agosto, alle ore 11.30, a Cremona, in via Cadolini 20, al fine di costituire un'associazione di promozione sociale, si sono riunite le seguenti persone:

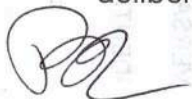
- ASCAGNI LORENZO, nato a Voghera (Pv) il 7 giugno 1988, residente in Voghera (Pv), via Vittorio Veneto 9, codice fiscale SCG LNZ 88H07 M109X.
- ASCAGNI PAOLO, nato a Voghera (Pv) il 8 agosto 1960, residente in Cremona, via dei Burchielli 3, codice fiscale SCG PLA 60M08 M109D.
- BELLONI DANIO, nato a Cremona il 9 febbraio 1968, residente in Casalbuttano ed Uniti (Cr), via Donatori del Sangue 32, codice fiscale BLL DNA 68B09 D150N.
- LOCATELLI MAURIZIO, nato a Bergamo il 13 novembre 1961, residente in Milano, via privata Pericle 5, codice fiscale LCT MRZ 61S13 A794G.
- MASTRONICOLA MARCO, nato a Cassino (Fr) il 24 settembre 1975, residente in Vescovato (Cr), via Malta 15, codice fiscale MST MRC 75P24 C034T.
- RIZZI FRANCESCA, nata a Cremona il 24 marzo 1970, residente in Cremona, via dei Burchielli 3, codice fiscale RZZ FNC 70C64 D150Z.
- RIZZI MARCO, nato a Cremona il 27 luglio 1962, residente in Cremona, via Flaminia 10, codice fiscale RZZ MRC 62L27 D150X.
- SCHIAVI ROBERTA, nata a Cremona il 31 ottobre 1967, residente in Cremona, via dei Fondulo 5, codice fiscale SCH RRT 67R71 D150R.

I suddetti chiamano a presiedere la riunione la sig.ra Francesca Rizzi, la quale nomina segretario il sig. Paolo Ascagni. La Presidente illustra le motivazioni personali, sociali e culturali che li hanno spinti a farsi promotori di tale iniziativa e le ragioni che li hanno indotti a scegliere la forma giuridica dell'*associazione di promozione sociale*. Il Segretario dà lettura del testo completo dello Statuto, redatto secondo le normative in materia, e ne sottolinea in modo particolare alcuni aspetti fondamentali:

- L'assenza di fini di lucro ed il perseguimento di finalità di promozione sociale, culturale e formativa.
- Il principio della libera adesione all'Associazione, la tutela dei diritti inviolabili della persona, il rigetto di qualunque forma di discriminazione, il rispetto delle pari opportunità fra uomini e donne.
- La democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative, il diritto di voto senza alcuna limitazione.
- L'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari e le relative modalità di approvazione da parte degli organismi statutari.

Apertasi una breve discussione, che conferma il pieno accordo di tutti i presenti sulle finalità della nuova Associazione, lo Statuto viene posto in votazione e viene approvato all'unanimità, nel testo allegato al presente atto come sua parte integrante. Ciò fatto, i soci fondatori dichiarano e stipulano quanto segue:

- E' costituita tra di essi - e tra chi, in seguito, vorrà aderirvi - un'Associazione denominata «LAB 5que», nella forma giuridica di *associazione di promozione sociale*.
- La sede legale è ubicata in Cremona, via dei Burchielli 3.
- La durata dell'Associazione è illimitata, salvo deliberarne lo scioglimento con apposita delibera, ai sensi e con le modalità fissate dallo Statuto.



- I promotori sopra indicati costituiscono il primo nucleo dell'Associazione, e qui riuniti eleggono per il primo mandato le cariche associative sotto elencate:

BELLONI DANIO, Presidente.

RIZZI FRANCESCA, Vice-Presidente.

ASCAGNI PAOLO, Segretario.

I suddetti dichiarano non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di accettare la rispettiva carica.

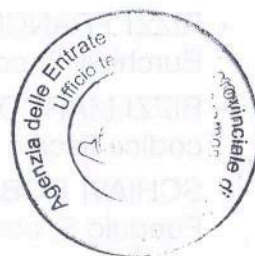
Il Presidente ha mandato di provvedere alle registrazioni presso gli uffici competenti ed a provvedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; a tal fine incarica il Segretario a svolgere tutte le pratiche ed incombenze necessarie, per le quali è autorizzato fin d'ora a procedere.

Il Presidente invita i soci fondatori ad apporre la propria firma per esteso nell'ultima pagina del presente Atto costitutivo e dello Statuto, mentre provvederà a siglare con il Segretario ogni facciata.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Cremona, 3 agosto 2024

Fatto, letto, approvato e sottoscritto dai fondatori



ASCAGNI LORENZO

Lorenzo Ascagni

MASTRONICOLA MARCO

Marco Mastronicola

ASCAGNI PAOLO

Paolo Ascagni

RIZZI FRANCESCA

Francesca Rizzi

BELLONI DANIO

Danio Belloni

RIZZI MARCO

Marco Rizzi

LOCATELLI MAURIZIO

Maurizio Locatelli

SCHIAVI ROBERTA

Roberta Schiavi

REGISTRATO A CREMONA IL 12 AGO 2024 AL N° 853 SERIE 3
 VERSATI € 200,00 (DUECENTO/00)
 IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM2242000853000JJ
 LA FUNZIONARIA
 Elena Barbieri

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche *Codice del Terzo Settore* o, per brevità, *D.Lgs. n. 117/2017*), l'associazione senza scopo di lucro "LAB 5que". In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 117/2017, nella sezione *b) Associazioni di promozione sociale* e in costanza di essa, la denominazione dell'Associazione muterà automaticamente in "LAB 5que - associazione di promozione sociale", per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche *LAB 5que a.p.s.*

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Cremona, via dei Burchielli n. 3.
2. Con delibera dell'Assemblea ordinaria, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta una modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - FINALITÀ E ATTIVITÀ

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

1. L'Associazione promuove la partecipazione e il volontariato nel settore del teatro e delle arti visive, della cultura in generale e della formazione, quale espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza intergenerazionale e di ogni ceto sociale, di contributo all'uso degli strumenti espressivi della persona, per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, impegno sociale, senso civico.
2. L'Associazione persegue le finalità statutarie applicando un modello di governo atto a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'Associazione, le pari opportunità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, la libera elettività delle cariche sociali.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) raccogliere attorno a sé le forze e le risorse del mondo del teatro, dell'impegno sociale, della cultura e della formazione che, in base all'attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualifichino l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro, della cultura e della formazione, per addivenire a forme di libera espressione artistica, culturale, sociale e formativa;
 - b) valorizzare, stimolare e sostenere, in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, la crescita culturale degli associati e promuovere la diffusione dell'arte teatrale, della cultura e della formazione in ogni loro forma, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione sociale inclusiva nei vari settori di interesse, con la consapevolezza che l'espressione culturale ed artistica è strumento elettivo di crescita, di formazione, di maturazione e di realizzazione delle persone, ed altresì di comunicazione, inclusione e promozione di processi di avanzamento civico, e in quanto tale va riconosciuta come parte integrante della vita dell'uomo e delle comunità;
 - c) promuovere l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali, sociali, culturali e formativi ed eventualmente assumerne la gestione;
 - d) facilitare e sostenere l'istituzione di centri e di istituti culturali, sociali, formativi e teatrali, organizzare corsi di formazione per lo sviluppo personale, culturale e sociale, anche attra-

182

1
74

verso metodologie e modalità di tipo teatrale;

- e) svolgere attività editoriale a mezzo stampa e/o strumenti informatici e provvedere alla pubblicazione ed alla circolazione di materiali informativi relativi alle proprie attività;
- f) intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri associati, quale forma di libera espressione, di valorizzazione, di promozione sociale degli individui e di manifestazione della socialità e della crescita culturale della comunità.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - formazione universitaria e post-universitaria e collaborazioni formative con gli enti predetti;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. L'Associazione, con riferimento alle attività di cui al comma 1, può concorrere alla definizione ed attuazione di iniziative e progetti che la legislazione corrente disponga per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle Reti associative, di cui eventualmente potrebbe far parte, e/o dell'associazionismo nelle sue varie espressioni e modalità, anche in ordine ad iniziative realizzate nell'ambito delle attività di co-programmazione e/o co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nell'ambito delle attività di interesse generale e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo, l'Associazione può organizzare corsi di formazione e attività teatrali, culturali, sociali e formative; partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti in ambito culturale, sociale, formativo ed artistico; più in generale, fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro, della cultura, dell'impegno sociale e della formazione.
4. L'Associazione, che per quanto riguarda l'ambito strettamente teatrale opera principalmente secondo le modalità proprie delle filodrammatiche a base dilettantistica, può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate ed istituite dal Consiglio Direttivo.
5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 117/2017, e pertanto sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte pubbliche occasionali realizzate mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di iniziative, celebrazioni,

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari.

TITOLO III – VOLONTARI E ASSOCIATI

ARTICOLO 5 – VOLONTARI E ALTRE RISORSE UMANE

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.
2. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 6 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I termini socio o associato assumono, nel presente Statuto, significato equivalente.
2. Assumono la qualifica di soci le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali della Associazione ed accettando le disposizioni normate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli organi competenti, vedono accettata la loro domanda di adesione nei termini individuati nel successivo articolo.
3. Possono altresì aderire all'Associazione le persone giuridiche, nonché gli enti privi di personalità giuridica, configurati in forma di associazione di promozione sociale, ovvero anche altre associazioni senza scopo di lucro nei limiti individuati nell'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Associazione.
4. In seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, l'Associazione provvede al tesseramento del socio.
5. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano; la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 10 dello Statuto.

ARTICOLO 7 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, secondo le modalità da esso stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente. La domanda dell'associando deve contenere l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto ed ai regolamenti attuativi. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti congiuntamente del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono sul socio minorenne.
2. L'Associazione, in relazione all'ammissione dei soci, non dispone né limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i

successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri, se costituito, oppure all'Assemblea dei soci, che dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.

4. Il Consiglio Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

ARTICOLO 8 – DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell'approvazione o della modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di esercitare l'elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività. Nel caso di persone fisiche minorenni, i soci non usufruiscono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.
2. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. oppure posta elettronica certificata (p.e.c.), con un preavviso minimo di 15 giorni. L'accesso ai libri sociali è consentito, di norma, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci ed i loro eventuali delegati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza, e saranno responsabili per gli eventuali danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti sociali. Il socio o suo delegato potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, del libro soci.
4. Coloro per i quali venga meno, per qualunque causa, la qualifica di socio dell'Associazione, perdono i diritti connessi al tesseramento e decadono da qualsiasi incarico nell'Associazione.

ARTICOLO 9 – DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organismi associativi;
 - a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, ed è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.
2. La volontà di recedere dal rapporto associativo deve essere comunicata dal socio, per iscritto, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data in cui il Direttivo stesso ne dispone la presa d'atto o, in ogni caso, dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organismi dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti ovvero lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali della Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi nei quali possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
 - esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima, o di altra condotta o infrazione. Prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto l'addebito al socio, in modo tale che egli abbia la possibilità di presentare al medesimo Consiglio Direttivo, nei successivi 10 (dieci) giorni, le proprie contro-deduzioni e difese per un riesame della singola posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente.
 6. Qualora, nel termine suddetto, il socio non presenti istanza di riesame, ovvero in caso di esito negativo di questa, il Consiglio Direttivo adotterà il provvedimento disciplinare, da comunicarsi per iscritto al socio. Contro il provvedimento, ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione, il socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, se costituito, oppure all'Assemblea dei soci, che delibererà in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. I provvedimenti sanzionatori sono sospesi in pendenza di ricorso.
 7. Il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'associato, senza necessità di alcuna formalità.
 8. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l'esclusione o la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO, ESERCIZI AMMINISTRATIVI, LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 11 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica di cui all'articolo 13 dello Statuto e dalle entrate e dalle rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 12 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo restando il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 13 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 14 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio annuale o, qualora ne ricorrano le condizioni, il rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
3. Il progetto di bilancio di esercizio, o di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima

della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati che ne vogliano prendere visione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 15 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e ai collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 16 – LIBRI SOCIALI

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e debbono essere aggiornati i libri sociali, ossia:
 - a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito.

Saranno inoltre da istituire ed aggiornare i libri delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organismi interni, qualora fossero costituiti.

2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del presente Statuto. Disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 17 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, anche monocratico, se costituito;
 - e. il Collegio dei Probiviri, se costituito.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, ad eccezione dell'organo di controllo. Alle figure elettive spettano i rimborsi per le spese sostenute in conseguenza dell'ufficio svolto, analiticamente documentate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Le riunioni degli organismi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'utilizzo di tali facoltà; siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta; e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare, senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
4. Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 18 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro Nazionale di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa; in tale caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se risulta presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può quindi rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci, sé compreso.
5. La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo ed effettuata dal Presidente con avviso pubblicato sul sito Internet dell'Associazione, o comunicato agli associati via posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza; la convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione - quest'ultima da tenersi a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

ARTICOLO 19 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria:
 - a. delibera gli indirizzi generali di gestione dell'Associazione;
 - b. effettua proposte per lo sviluppo delle attività istituzionali di interesse generale, e per quelle secondarie e strumentali;
 - c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
 - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed i componenti del Collegio di Probiviri, se istituito a seguito di propria delibera.
 - e. approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
 - f. su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo (qualora non sia stato istituito il Collegio dei Probiviri);
 - g. si pronuncia sulle decisioni di rigetto delle domande di ammissione (qualora non sia stato istituito il Collegio dei Probiviri);
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ratifica i regolamenti interni, attuativi dello Statuto, predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i. trasferisce la sede sociale dell'Associazione, qualora ciò avvenga al di fuori del territorio del Comune originario, ed istituisce eventuali sedi secondarie;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:
 - a. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organismi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

BZ

7
W

- b. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- c. delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d. delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) persone, eletti dall'Assemblea fra i soci *persone fisiche* o fra i rappresentanti dei soci *persone giuridiche*, da loro segnalati. Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo sono demandate ad un regolamento interno.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio Direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea, per il rinnovo delle cariche sociali. Nell'impossibilità di attuare la modalità sostitutiva, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organismo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica convocano entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei soci, affinché essa provveda alla nomina di un nuovo Direttivo. I componenti chiamati a sostituire quelli cessati, scadono alla data di scadenza dell'organismo.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ARTICOLO 21 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Direttivo stesso; in tale caso, Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
2. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vice-Presidente, con funzioni vicarie;
 - c. il Segretario, anche con funzioni di tesoriere;
 - d. i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività filodrammatiche e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro.
3. Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio Direttivo:
 - a. formulare i programmi di attività sociale secondo le linee approvate dall'Assemblea, svolgere le attività esecutive relative all'Associazione, dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - b. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e formalizzare gli atti per la gestione della Associazione;
 - c. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - d. stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;
 - e. determinare la quota associativa annuale;
 - f. stabilire i criteri dei rimborsi ai volontari e agli associati, per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - g. predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi ai sensi dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea;

- h. deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio, all'esclusione ed alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;
 - i. curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro soci e degli altri libri sociali, con eccezione dei libri degli eventuali Organo di Controllo e/o Collegio dei Probiviri;
 - j. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k. mettere a disposizione dei soci, almeno dieci giorni prima della data di convocazione della Assemblea, la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio;
 - l. predisporre il progetto di bilancio d'esercizio e convocare l'Assemblea dei soci con tempistiche e modalità che rendano possibile la sua approvazione entro la fine del mese di aprile;
 - m. individuare le attività diverse, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;
 - n. trasferire la sede sociale, qualora ciò avvenga nell'ambito dello stesso Comune;
 - o. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
 - p. svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo Statuto o dalla legge.
4. Il Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 22 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica quattro anni.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:
 - firmare gli atti sociali;
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare, su mandato del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario;
 - svolgere ogni ulteriore attività prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente uscente convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Alla cessazione del mandato, provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo rappresentante legale.
4. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 23 – SEGRETARIO

1. Il Segretario resta in carica quattro anni e di concerto con il Presidente ha il compito di gestire le attività associative. In particolare:
 - cura il disbrigo degli affari ordinari e comunque di ogni altro incarico demandato dal Presidente, o non riservato dal presente Statuto alla competenza di altri organismi;
 - cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e si occupa delle comunicazioni interne;
 - mantiene aggiornati i libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario svolge anche l'Attività di tesoriere e, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:
 - provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ed a tal fine ha il potere di operare sui conti e sui depositi bancari inerenti all'Associazione;
 - mantiene aggiornati i libri contabili;

B9

9

- predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea.

ARTICOLO 24 – ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
2. L'Organo di Controllo, se eletto in composizione collegiale, è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Elegge nel suo interno il Presidente.
3. Ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 117/ 2017, l'Organo di Controllo esercita i compiti stabiliti ai commi 6, 7 e 8. I suoi componenti sono dotati dei requisiti professionali richiesti dal comma 5.
4. L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, rinnovabili, ed i suoi componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo per gravi motivi, connessi all'accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
5. Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, è nominato un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di Controllo, in presenza dei requisiti professionali richiesti dalla legge ai suoi componenti. La durata dell'incarico di revisore legale è stabilita in quattro anni e l'incarico può essere rinnovato.

ARTICOLO 25 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. E' facoltà dell'Assemblea eleggere, o meno, un Collegio dei Probiviri. Esso è l'organismo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione; è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, i quali subentrano in caso di dimissioni o di decadenza dall'incarico dei componenti effettivi. Essi sono eletti dall'Assemblea, scegliendoli tra soggetti dotati di indubbia moralità, eventualmente anche tra i non associati; ma se fanno parte della Associazione, non possono ricoprire alcun'altra carica sociale. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Il Collegio si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come associato, sulle decisioni di espulsione degli associati e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
3. Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia, salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta e/o ricorso.
4. Di ogni seduta deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, nominati di volta in volta; esso dovrà essere approvato seduta stante.
5. Per ogni controversia che non sia stata definita nei termini suddetti, è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

TITOLO VI – NORME FINALI

ARTICOLO 26 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita, ai sensi del precedente articolo 18. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinguano le obbligazioni in essere; l'Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale, nei termini previsti dal già citato articolo 18.

ARTICOLO 27 – NORMA DI RINVIO

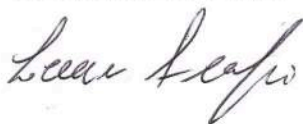
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi, valgono le disposizioni di legge, in particolare le norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



Cremona, 3 agosto 2024

Fatto, letto, approvato e sottoscritto dai fondatori

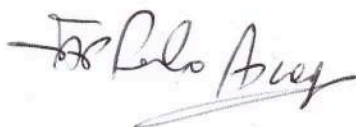
ASCAGNI LORENZO



MASTRONICO LA MARCO



ASCAGNI PAOLO



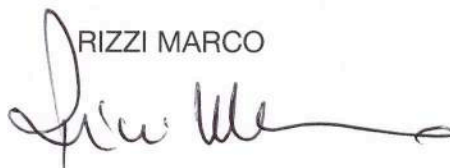
RIZZI FRANCESCA



BELLONI DANIO



RIZZI MARCO

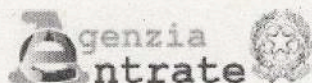


LOCATELLI MAURIZIO



SCHIAVI ROBERTA





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CREMONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CREMONA

Registrazione di Atto Privato

Il 12/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM2 , serie 3 , numero 859

data di stipula: 03/08/2024

ident.vo telematico: TM224L000859000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BLLDNA68B09D150N

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93067800198				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

